



COMUNE DI PRIGNANO s/S

PROVINCIA DI MODENA

DETERMINAZIONE N. 158 del 06/07/2020

PROPOSTA N.181 DEL 04/07/2020

III SETTORE

Servizio :Servizio Lavori Pubblici, Appalti, Gestione Del Patrimonio

OGGETTO: ACQUISTO DI NUOVO SCUOLABUS PER IL TRASPORTO SCOLASTICO CON PERMUTA DI NUOVO SCUOLABUS USATO. CUP G19E2000600002 – CIG 83216445DE. ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA PROCEDURA DI GARA AI SENSI DELL'ART. 21-NONIES DELLA L. 241/90 SS.MM.II.

Responsabile del Settore

PREMESSO CHE:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 29.05.2020 veniva approvato il disciplinare tecnico per l'affidamento della fornitura di un nuovo scuolabus per il Comune di Prignano Sulla Secchia con cessione in permuta di scuolabus usato;
- con provvedimento n. 119 del 05.06.2020 veniva attivata la procedura di richiesta di offerta rivolta a n. 5 operatori economici mediante MEPA di CONSIP con il Disciplinare Tecnico approvato da utilizzare per l'espletamento della gara;

RICHIAMATI:

- La richiesta di offerta n. 2582418 per l'affidamento mediante offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del Codice degli Appalti;
- L'estratto del disciplinare di gara dal quale emerge che: *'[...] L'affidamento verrà effettuato mediante procedura negoziata telematica [...] con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa valutata in base ai parametri e migliorie a seguito descritte:*
 - *Offerta economica per la fornitura del mezzo nuovo con il prezzo più basso: punti 50. Riduzione di 5 punti alle offerte posizionate al 2°, 3°, 4°, 5° ecc. posto.*
 - *Migliorie tecniche del mezzo, solo se ritenute utili ad insindacabile giudizio della Stazione appaltante: punteggio massimo assegnabile di punti 15.*
 - *Offerta con la quotazione più alta per l'acquisto in permuta del mezzo usato di proprietà Comunale: assegnazione di punti 35.[...]*
- Il verbale di gara del 25.06.2020 dal quale emerge che l'affidamento provvisorio è volto alla ditta Carind International Srl;

RISCONTRATO CHE durante le determinazioni conseguenti l'espletamento della gara e in capo al Responsabile Unico del Procedimento è emerso che, come supportato anche dalla Centrale Unica di Committenza con mail del 26 giugno 2020 e del 2 luglio 2020, il contenuto del disciplinare tecnico approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 59 del 29.05.2020 e determina del responsabile del Servizio n. 119 del 05.06.2020 è illegittimo in quanto nell'offerta economicamente più vantaggiosa il prezzo stabilito non può superare il 30%;

RAVVISATO CHE l'art. 95 comma 10 bis del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. prevede che: *'[...] La stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. A tal fine la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento.[...];*

ASSODATO CHE il disciplinare tecnico è in palese contrasto con l'art. 95 comma 10 bis del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. in quanto il punteggio dell'offerta economica derivante dall'offerta sia per il nuovo scuolabus sia per quello previsto con cessione in permuta, supera il limite del 30% previsto dalla normativa vigente e, pertanto, la procedura di gara è da ritenersi illegittima;

RITENUTO necessario in ossequio ai principi di buona amministrazione ex art. 97 della Costituzione nonché ai principi di natura comunitaria ricompresi a garantire la massima competitività e concorrenzialità alla procedura di gara, addivenire alla annullamento in autotutela del bando di gara;

VERIFICATA la sussistenza dei presupposti di legge per procedere in autotutela all'annullamento in autotutela del provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'art. 21-nonies L. 241/1990 ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che il potere di autotutela di un bando di gara rientra nella potestà discrezionale della stazione appaltante ove vi siano concreti interessi pubblici che rendano inopportuna e sconsigliabile la prosecuzione della gara nell'interesse pubblico;

RITENUTO doveroso pertanto, anche al fine di evitare qualsiasi potenziale contenzioso che possa insorgere con le Ditte concorrenti, avvalersi della facoltà di procedere all'annullamento in via di autotutela della procedura di gara di cui sopra e di tutti gli atti connessi e conseguenti;

VISTI:

- l'art. 192 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 che, in materia di contratti prevedono che la stipula degli stessi sia preceduta da una determinazione a contrattare sottoscritta dal responsabile del procedimento di spesa indicante, tra l'altro, l'oggetto del contratto, la sua forma, le clausole contrattuali ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente e delle offerte ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle Pubbliche Amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che, fra le funzioni e responsabilità della dirigenza, prevede al punto 3 lett. b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso, nonché, alla lett. c), la stipula dei contratti;
- l'art.107 del decreto legislativo 267/2000;
- il Decreto del Sindaco n. 25 del 30.12.2019 si è proceduto alla nomina del Responsabile del 3° Settore per l'anno 2020;

DETERMINA

1. DI PRENDERE ATTO del verbale di espletamento della gara;
2. DI PROCEDERE all'annullamento in autotutela ai sensi dell'art. 21-nonies della L. 241/90 ss.mm.ii. della determinazione a contrarre n. 119 del 05.06.2020 e di tutti i documenti di gara approvati con la stessa determinazione, nonché di tutti gli atti conseguenti e posti in essere e di interrompere la procedura di gara;
3. DI DARE ATTO che con separata determinazione si provvederà ad indire nuova procedura di gara;
4. DI COMUNICARE ai concorrenti l'annullamento del procedimento mediante avviso trasmesso via PEC.==.

Responsabile del Settore

III SETTORE
SGHEDONI GESSICA /
ArubaPEC S.p.A.

Atto sottoscritto digitalmente